

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
Prov. di Lecco

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI ED EQUIPARATI***

(Vedasi annesso foglio contenente dati di riferimento del presente regolamento: approvazione, modificazioni, integrazioni, entrata in vigore, efficacia successive modifiche, ultima modifica intercorsa con C.C. n. 16 del 30.03.2007)

TITOLO I – NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA (ESCLUSIONI DI CUI ART.62 D.LGS. 507)

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 PARTI COMUNI IN VIA ESCLUSIVA DEL CONDOMINIO

ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

ART. 8 LOCALI TASSABILI

ART. 9 AREE TASSABILI

ART.10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

TITOLO III – TARRIFAZIONE

ART.11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART.12 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART.13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART.14 SPECIALI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI RIDUZIONE

ART.15 SPECIALI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA, IN VIA ECCEZIONALE, DI ESENZIONI

ART.16 COPERTURA ECONOMICA DELLE ESENZIONE E RIDUZIONI

ART.17 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

ART.18 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

ART.19 GETTITO DEL TRIBUTO

ART.19^{BIS} DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO

ART.20 TARRIFAZIONE ANNO 1995 E 1996

ART.21 TARRIFAZIONE DAL 01.01.1997

ART.22 CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART.23 UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCOUO

ART.24 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV – DENUNCE E RIMBORSI

ART. 25 DENUNCE

ART.26 DENUNCIA DI VARIAZIONE

ART.27 NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

ART.28 RIMBORSI

TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART.29 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART.30 ACCERTAMENTO

ART.31 RISCOSSIONE

ART.32 SANZIONI ED INTERESSI

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.33 NORME ABROGATE

ART.34 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.35 PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Maria Hoe' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ai sensi del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel cap.III del decreto citato stesso, di seguito indicato "d.lgs 507", con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento che integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
- 2 Ai fini dell'applicazione della tassa i rifiuti sono classificati in rifiuti urbani e assimilabili ai rifiuti urbani.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti , provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubbliche o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) ed e).

Sono assimilabili agli urbani i seguenti rifiuti:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone,plastica,legno,metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata,
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia,espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti i genere,
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e materiali, di stucco e di gessi essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;

- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, contenuti in apposite sacchetti biodegradabili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure..ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici(bucce,bacelli,pula,scarti di segatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica;

Sono dichiarati non assimilabili i rifiuti urbani, per quantità, i rifiuti prodotti dal singolo utente in misura superiore ai 10Kg/mq in ragione annua.

Dare atto che la dichiarata assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche si deve intendere riferita anche ai materiali suscettibili di essere compresi nell'elenco puntualmente definito anche per similarità.

- 3 Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti" da adottarsi ai sensi dell'art.8 DPR 915/82 ed in conformità dell'art.59 D.Lgs 507. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa.

TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 – ZONE DI APPLICAZIONE

- 1 L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati individuati dal "regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti".
- 2 Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 01/01/1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.3 co.3, tenuto conto che la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa intera, come previsto dall'art.59 co.2, D.Lgs.507.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 1 La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati è istituito ed attivato comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art.2.
- 2 Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

- 3 Nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei punti di raccolta prestabiliti ed a corrispondere la tassa in misura ridotta (delle percentuali seguenti) sulla tariffa ordinaria, a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Sino a m. 300 riduzione de 60%

Oltre a m. 300 riduzione del 70%

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 14 è consentito il cumulo con quelle previste di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 70% della tariffa ordinaria.

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA(ESCLUSIONI DI CUI ART.62 D.LGS 507) O ASSOGGETTABILI MA CON APPLICAZIONE DI RIDUZIONE (DI CUI ART.67 COMMA 2 D.LGS 507)

- 1 Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria di variazione di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
- 2 Non sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo identificativo – esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazioni), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza di persone;
 - b. soffitte, stenditoi, lavanderie, cantine, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.lgs. 507. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e. unità immobiliari prive di mobili e supellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g. le aree scoperte adibite a verde.
- 3 Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 4 Nelle determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici, nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cure e spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
I locali adibiti a sede, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento .

- 5 Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici, nocivi, di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (con esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoio e servizi le cui superfici restano interamente tassate), ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

ATTIVITA'	RIDUZIONE -
- Falegnameria e lavorazioni del legno	40%
- Autocarrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante, autofficine per riparazioni veicoli, autolavaggi, autorimesse	40%
- Tessiture	40%
- Attività produttive manifatturiere	40%
- Laboratori di pasticceria	30%
- Laboratori di rosticceria	30%
- Stampaggi materie plastiche e verniciature	30%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
- Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
- Attività commerciali per esposizione	20%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie serigrafiche	20%
- Altre attività diverse dalle precedenti	20%

(n.b)=il sistema di detassazione parziale ha natura convenzionale e non è basato su dati effettivi.

- 6 I locali e le aree produttive ove si producono i rifiuti da avviare al recupero non si possono identificare con quelli esclusi da imposizione a norma dell'art.62 del D.lgs. 507, il quale riguarda i rifiuti "speciali, tossici e nocivi" che non sono in alcun modo assimilabili agli urbani. Ne deriva che i locali e le aree in cui si producono i rifiuti recuperati concorrono a formare la superficie tassabile. L'avvio al recupero di tali rifiuti comporta l'esonero dell'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta. Inoltre se il produttore dimostra di aver avviato al recupero dei rifiuti, in attuazione dell'art.67 comma 2 del D.lgs 507, a consuntivo, ossia alla fine del periodo d'imposta nel quale il recupero si è verificato, e sempre che questo venga idoneamente provato (il recupero deve essere effettuato presso i soggetti "autorizzati" e dimostrato con uno dei seguenti documenti: formulario di identificazione che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore, lettera di comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi elevato a sei per le spedizioni transfrontaliere, attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero) verranno applicate delle riduzioni nella misura sottoriportata:

QUANTITATIVO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	RIDUZIONE
- Fino a 3Kg. Di rifiuto avviato al recupero per ogni mq.di superficie produttiva	30%
- Fino a 5Kg. Di rifiuto avviato al recupero per ogni mq.di superficie produttiva	50%
- Fino a 7Kg. Di rifiuto avviato al recupero per ogni mq.di superficie produttiva	65%
- Oltre 7Kg. Di rifiuto avviato al recupero per ogni mq.di superficie produttiva	75%

- 7 La detassazione di cui al comma 5) e la riduzione di cui al comma 6) vengono accordate a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando debita documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici, nocivi per quel che concerne il comma 5) e l'osservanza della normativa sul recupero dei rifiuti per quel che concerne il comma 6).

ART.5 – SOGGETTI PASSIVI

- 1 La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART.6 – PARTI COMUNI IN VIA ESCLUSIVA DEL CONDOMINIO

- 1 Resta ferma l'obbligazione di denuncia e pagamento di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. L'amministratore del condominio, avente non meno di quattro condomini, è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco dei condomini con specifica degli occupanti detentori in via esclusiva dei locali ed aree condominiali.

ART.7 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

- 1 Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali integrati in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti detentori quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.

ART.8 – LOCALI TASSABILI

- 1 Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione l'uso, ad eccezione di quelle parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici, nocivi, residui di lavorazioni.
- 2 Sono in ogni caso da considerare tassabili (la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri) le superficie di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni – ivi compreso l'eventuale piano interrato seminterrato, sia principali (camere, sale, soggiorni, tinelli, cucine, mansarde, soffitte abitabili, taverne ecc.) sia accessori (ingressi, disimpegni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, servizi igienici, ecc.) , come pure quelli delle dipendenze, anche se eventualmente separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, box, auto, ecc.) e con le sole esclusioni di stalle, fienili, e serre (fatto comunque altresì riferimento alle altre esclusioni già specificate al precedente articolo 4);
 - b) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pizzerie, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole e chioschi;
 - d) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da giochi e da ballo, od altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente sia per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte od assistere allo svolgimento dello spettacolo dell'attività;
 - e) Tutti i vani principali ed accessori di collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) Tutti i vani principali ed accessori, nonché la superficie all'aperto finalizzata alla sosta del pubblico, senza esclusione alcuna, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali -, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative – anche a carattere popolare -, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, dalle stazioni di qualsiasi genere;

- g) Tutti i vani principali ed accessori, nonché qualunque tipo di superficie scoperta, comprese le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi al deposito di materiali destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi ed ivi comprese le tettoie per depositi o magazzini esterni che ricadono tra le superfici scoperte; Tutti i vani principali ed accessori, nonché le relative pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 9 - AREE TASSABILI

- 1 Si considerano aree tassabili (la superficie tassabile è misurata sul perimetro interno delle aree scoperte):
- a) tutte le superfici scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali di aree coperte già soggette ad imposizione tributaria nella misura del 100% (con esclusione delle aree scoperte e pertinenziali di civili abitazioni);
 - b) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - c) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggi autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - d) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni od assimilabili.

ART. 10 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1 La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
- 2 I locali per abitazioni si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 3 I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

TITOLO III TARIFFAZIONE

ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1 La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

- 2 L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3 La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
- 4 In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata; in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12 - DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1 Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, cioè le aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni, ai fini della tassazione sono computate in ragione del 100%.

ART. 13 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1 La tassa sarà applicata con le seguenti riduzioni a partire da 1.1.1996:
 - a) per abitazioni con unico occupante nella misura del 20%, elevata al 30% nel caso in cui l'occupante abbia compiuto 60 anni;
 - b) per abitazioni di superficie sino a 70 mq. occupate da due persone conviventi ed ivi residenti, entrambi avendo compiuto 60 anni, nella misura del 30%;
 - c) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune, nella misura del 10%;
 - d) per gli utenti delle abitazioni di cui al precedente punto c) che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale, nella misura del 20%;
 - e) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, nella misura del 20%;
 - f) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, nella misura del 30%.
- 2 Le riduzioni delle superfici di cui all'articolo precedente e quelle tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa di variazione con effetti dall'anno successivo.
L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.
- 3 La percentuale delle riduzioni di cui al co. 1 del presente articolo, previo riscontro del Responsabile del procedimento, sono assentite dalla Giunta Municipale, e ciò al fine di rispettare quanto previsto da art.6 co. 3 D.Lgs. 507 come da successivo art.16.

ART. 14 - SPECIALI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI RIDUZIONI

- 1 La tassa sarà applicata con le seguenti riduzioni:
 - a) Per le attività produttive, commerciali, e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo

qualitativo che agevola lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, nella misura del 20%;

- b) L'onere relativo alla tassa in oggetto dovuta dalle famiglie residenti che si trovino in situazioni economiche disagiate, certificate da competenti servizi sociali del Comune, può essere non preteso parzialmente con specifico provvedimento di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- c) Sono computate per la metà le superfici dei locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali.

2 La percentuale delle riduzioni di cui al co. 1 del presente articolo, previo riscontro del responsabile del procedimento, sono assentite dalla Giunta Municipale, e ciò al fine di rispettare quanto previsto da art. 6 co.3 D. Lgs. 507 come da successivo art. 16.

ART. 15 - SPECIALI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA, IN VIA ECCEZIONALE, DI ESENZIONI.

1 Sono esenti dal tributo:

- a) Gli edifici di proprietà comunale destinati ad uso e servizio pubblico od a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
- b) Gli edifici destinati all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto.
- c) L'onere relativo alla tassa in oggetto dovuta dalle famiglie residenti che si trovino in situazioni economiche particolarmente disagiate, certificate dai componenti servizi sociali del Comune, può essere non preteso totalmente con specifici provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. La percentuale delle riduzioni di cui al co. 1 del presente articolo, previo riscontro del responsabile del procedimento, sono assentite dalla Giunta Municipale, e ciò al fine di rispettare quanto previsto da art. 6 co. 3 D.Lgs. 507, come da successivo art. 16.

ART. 16 - COPERTURA ECONOMICA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio di previsione relativo all'esercizio 1996, le esenzioni e le riduzioni di cui ai precedenti articoli 13,14,15 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2 co. 1 che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in grave violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi della carenza riscontrata e sempre che il servizio non venga regolarizzato entro 30 giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'ufficio tributi, entro 30 giorni successivi all'intervenuta regolarizzazione del servizio, le cause che l'hanno impedita.

ART. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO.

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria competente non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente co. 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19 - GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato secondo criteri stabiliti dall'art. 6, co.2 e 4 e 67 co. 3 D.Lgs.507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45 co. 2 lett. B D.Lgs. 504/1992 - 100% per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

ART. 19 BIS - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO

1. La determinazione del costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da coprire con il gettito della tassa avviene ai sensi di quanto disposto dalla inerente normativa.
2. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, è dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 co. 3 n. 3 del DPR 10.9.1982 n. 915.

ART. 20 - TARIFFAZIONE ANNO 1995 E 1996.

1. Le tariffe per gli anni 1995 e 1996 sono determinate in base ai previgenti criteri di misurazione.

ART. 21 - TARIFFAZIONE DAL 1.1.1997

1. La tassa è commisurata, a partire dal 1.1.1997, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie producibili nei locali e aree per il tipo d'uso, cui medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento. (Criterio presuntivo di tariffazione in base alla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie tassabile).

2. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31/10/1996, determina con efficacia dal 01/01/1997:
 - a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art.68 co.2 D.lgs 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sotto categorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente co.2;
 - c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo di parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate, in ragione di un mq. di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART.22 – CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art.21 c.3 deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 23 – UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCOUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente una attività economica professionale, la tassa è dovuta per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART.24 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1 E' istituita, a partire dal 01.01.1996, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati prodotta dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, intendendosi per temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria a messa disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
- 2 La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 a quoziente maggiorato del 20%.
- 3 In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento da approvare in base all'art.68 D.lgs. 507 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.
- 4 La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.25 co.6 .

TITOLO IV DENUNCE E RIMBORSI

Art.25 - DENUNCE

- 1 La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, redatta sugli appositi moduli del Comune messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata, all'ufficio tributi del Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione - detenzione, e deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale.
- 2 Per le denunce presentate a mezzo di raccomandata, vale la data di spedizione.
- 3 L'ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 4 Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato dal D.P.R. 223/89, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- 5 Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.
- 6 Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, ovvero in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.
- 7 In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti locali od aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare gli utenti a produrre la denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma precedente.

ART.26 - DENUNCIA DI VARIAZIONE

- 1 La denuncia di cui all'art.25 co. 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.25, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione a dati da indicare nella denuncia.

ART.27 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

- 1 In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 25 e 26, ivi comprese le denunce integrative modificative di quelle già prodotte al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione - riduzione nonché gli elenchi di cui all'art.6 co.2 e all'art.7 co.2, sono presentate entro il 15.10.1995 e hanno effetto , quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere da 0.01.1996.

Art.28 - RIMBORSI

- 1 I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli artt. 17 e 18 e il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta dall'ufficio comunale tributi.
- 2 La riduzione opera sino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

- 3 Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal DPR 43/88.
- 4 L'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso del tributo entro 90 giorni nei seguenti casi:
 - a) errore o duplicazione.
 - b) eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, dal provvedimento di annullamento di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adattato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale.
- 5 Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64 co. 3 e 4 D.lgs. 507 è disposto dall'ufficio comunale tributi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cessazione e della denuncia tardiva di cui al co.4 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza entro i 6 mesi della notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 6 In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dal comune entro 180 giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento.
- 7 Sulle somma da rimborsare e' corrisposto l'interesse stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'eseguito pagamento.
- 8 In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali delle aree senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo.

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART.29 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 Il Comune, mediante deliberazione assunta dalla Giunta municipale, designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2 Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

ART.30 - ACCERTAMENTO

- 1 L'Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 472/1997 e successive modificazioni.
- 2 Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del tributo della Giunta municipale.
- 3 L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale

diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. L'avviso di accertamento deve contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.
5. Contro gli atti di accertamento della tassa da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di notificazione, il contribuente può addivenire alla definizione del tributo con il Comune o avvalersi della facoltà di ricorrere entro 60 giorni fornendo le prove dell'erroneità dell'accertamento:
 - a) alla Direzione regionale delle entrate sezione staccata provinciale sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
 - b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 D.Lgs 546/92 recante "disposizione su processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 L. 413/91".

ART. 31 - RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo e addizionali ordinariamente dovuti liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate è fatta a cura del Funzionario responsabile in ruoli ordinari ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.46/1999.
2. L'imposta, le maggiori imposte accertate, gli interessi e le relative sanzioni per cui sussiste fondato pericolo per la riscossione vengono iscritti in ruoli straordinari.
3. L'importo minimo per le iscrizioni a ruolo, è fissato in € 12,00; per debiti di ammontare minore non è consentita l'iscrizione a ruolo.
4. La formulazione delle somme dovute dai contribuenti deve essere iscritta in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione ex art.36 bis D.P.R. 600/1973, ed entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme risultanti dall'attività di controllo formale di cui all'art.36 ter dello stesso D.P.R. n.600/1973 nonché entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti posti in essere dall'ufficio.
5. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono riscossi in 4 rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 DPR 602/1973, riducibile a due rate su autorizzazione del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Regionale
6. L'ufficio, su richiesta del contribuente può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità previste dall'art.19 D.P.R. 602/1973, così come sostituito in ambito all'art.7, comma 1, del D.Lgs. 46/1999.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, ai sensi art.7 comma 3 D.Lgs.46/1999:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione,
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato
8. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di scadenza si applicano il tasso di interesse stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dell'ultima.
9. Contro le risultanze del ruolo, nelle ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente, entro 6 mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso può addivenire alla rettifica dell'errore con il Comune o ricorrere alla commissione tributaria provinciale.

ART.32 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1 Per le violazioni alle disposizioni di legge, del D.Lgs 507 e del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 comma 1 lett. d) del D.Lgs 473/97 e successive modificazioni, nella misura definita con la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 30.6.1998.-esecutiva-.
- 2 La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO VI NORME FINALIE TRANSITORIE

ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n.507/93, e s.m.i., ed ogni altra normativa vigente comunque applicabile. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o regionali considerate vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la sopraordinata normativa.

ART. 34 - EFFICACIA ED EFFETTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento comunale ammetterà efficacia ed effetti, ai sensi ed a termini delle norme di legge in materia, man mano vigenti nel tempo, secondo quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione, con la conseguenza che risultano superate e disapplicate, a tutti gli effetti di legge le precedenti norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente Regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, sarà portato a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED EQUIPARATI

IL PRESENTE REGOLAMENTO

E' stato approvato, per n.36 (da n.1 a n. 19 – n.19 bis e da n.20 a n.35) articoli, dal consiglio comunale nella seduta del 27.02.1996 con deliberazione n.7 –esecutiva per vidimazione O.re.Co. Milano seduta del 10.04.1996 n.19963 che ha modificato ed integrato quello in precedenza approvato con delibera C.C. n.32 del 28/9/95 già integrato e modificato con delibera C.C. n.37 del 31/10/1995 entrambe esecutive per vidimazione O.re.Co. Milano seduta del 16.11.1995 rispettivamente n.55309 – 55308.

Successive modificazioni ed integrazioni apportate con deliberazioni:

- C.C. n. 25 del 30.06.1998, esecutiva per vidimazione O.Re.Co Milano seduta 10.07.1998 n.386;
- C.C. n. 34 del 30.06.1999 e C.C. n.41 del 29.09.1999, entrambe esecutive per vidimazione O.re.Co.Milano seduta 11.10.1999 n.276;
- C.C. n.50 del 29.12.1999, esecutiva per vidimazione O.re.Co. Milano seduta 13.12.1999 n.883
- C.C. n.47 del 28.11.2000, esecutiva per intercorsa vidimazione O.re.Co. Milano seduta 11.12.2000 n. 609

Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nella stesura come riformulata in base alle modifiche apportate con le sopra citate deliberazioni, tutte esecutive, entra in vigore come riportato in ambito alle citate deliberazioni e nello specifico, con l'approvazione delle ultime modifiche di cui alla delibera C.C. n. 47 del 28.11.2000, il 01.01.2001.

E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 14.12.2000 al 29.12.2000 solo quale forma di pubblicità ed è stato inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.

E' stato inviato per l'omologazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data 14.12.2000 (e cioè entro 30 giorni dalla data di esecutività).

Interpretazione autentica co. 6 art.4 giusta delibera C.C. n.14 del 29.04.2004 (*poi superata da modifica regolamentare di cui alla delibera C.C. n. 11 del 30.03.2005 con effetti da 01.01.2005*)

Ulteriori modifiche al regolamento, limitatamente al co.6 dell'art.4 (a superamento interpretazione autentica di cui C.C. n. 14 del 29.04.2004) sono state approvate con deliberazione:

- C.C. n. 11 del 30.03.2005 –esecutiva- con effetto da 01.01.2005

con informativa al pubblico, ai soli fini di pubblicità, avviso pubblicato all'albo pretorio il 23.04.2005.

Successive modifiche ed integrazioni al regolamento sono state introdotte con la deliberazione:

- C.C. n. 16 del 30.03.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con effetto ed efficacia da 01.01.2007, nel testo alla medesima allegato, come riformulato per n. 34 articoli;
- è stato pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla citata deliberazione C.C. n.16 del 30.03.2007 di approvazione delle modifiche ed integrazioni, per 15 giorni consecutivi dal 12.04.2007 al 26.04.2007, senza opposizioni o reclami, divenuta esecutiva il 06.05.2007.

Copia della citata deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2007 è stata inviata alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data _____ (e cioè entro 30 giorni dalla data di esecutività C.C. 16/2007 di modifica).

Il Segretario Comunale
Scalabrin Oreste